



impiegata nell'esecuzione dei lavori stessi.

Nello stato di cose, si osserva che, con la deliberazione del 4 aprile 1957 il Consiglio, avendo escluse dalla più elevata misura di tasso le operazioni precedentemente deliberate, ha, in sostanza reso attuale - qualunque fosse essere l'epoca del concretamento di tali operazioni - il tasso anteriormente stabilito, per cui potrebbe intendersi che i patti - ai quali si è accennato - che offrono la possibilità di applicazione delle "condizioni vigenti", troverebbero sempre pieno rispetto anche se, oggi, si mantenesse fermo il tasso del 7,50% che rappresenterebbe, in definitiva, per quelle operazioni, il tasso "vigente".

Ove, in considerazione di ciò, si giungesse alla determinazione di evitare, anche per le operazioni delle quali si è trattato, l'applicazione del nuovo tasso dell'8%, è evidente che una tale soluzione non potrebbe prescindere dalla necessità di procedere in identica maniera nei confronti di tutti i casi simili, e quindi non dovrebbe rimanere circoscritta all'operazione S.H.

A.C.O.P.